



Regolamento del Corpo Pompieri Valle Onsernone

1) COSTITUZIONE

Art. 1 Conformemente alla Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996 ed al relativo Regolamento di applicazione (RLLI) del 7 aprile 1998 è istituito un corpo pompieri di categoria C (di supporto locale), denominato Corpo pompieri della Valle Onsernone (in seguito CPVO), posto sotto la sorveglianza del Municipio di Onsernone che la esercita tramite il capo dicastero competente.

Il CPVO è classificato quale Corpo pompieri di categoria C di supporto locale e montagna.

2) COMPITI

Art. 2 Corpo dotato di uomini e mezzi che permettono interventi di prima necessità a livello locale, con squadre d'intervento subordinate e operative principalmente a supporto dei centri di soccorso cantonale o regionale.

In regioni con elevato rischio di incendi di bosco, taluni di questi corpi sono costituiti e organizzati quali corpi pompieri di montagna e operano nella lotta contro gli incendi di bosco nel comprensorio attribuito.

I militi possono essere impiegati per il servizio del traffico e di posteggio, in accordo con il Municipio del Comune.

Art. 3 Per adempiere i compiti assegnati, o in caso di particolare necessità il Comandante, in accordo con il Municipio deve istituire dei servizi di picchetto. Tutti i componenti del CPVO, sono obbligati a prestare, qualora venisse istituito, un servizio di picchetto a turni, in base ad un programma stabilito dal Comandante.

3) ZONA DI INTERVENTO

Art. 4 Il comprensorio d'intervento del CPVO è definito dal Consiglio di Stato.

In caso di necessità l'intervento è esteso anche fuori dal comprensorio assegnato, su richiesta dei Dipartimenti cantonali competenti, del centro di soccorso cantonale (Corpo civici pompieri di Locarno), di altri Corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono.

4) COMPOSIZIONE

Art. 5 Il CPVO è composto da 20 a 40 militi:

1 Comandante con il grado di Tenente (ufficiale)

1 Vice Comandante con il grado di Aiutante

1 Furiere

1 Sergente ogni 10 militi

1 Caporale ogni 8 militi

Appuntati

Militi

Ai militi particolarmente meritevoli o ai quali sono affidati particolari compiti, può essere conferito il grado di appuntato. Il numero di appuntati non può tuttavia superare l'effettivo dei sottoufficiali.

Art. 6 L'ottenimento del grado di ufficiale e di sottoufficiale è subordinato alla partecipazione agli specifici corsi d'istruzione indicati dal Dipartimento cantonale competente per il tramite della FCTCP.

I sottoufficiali designati dal Comandante devono eseguire i corsi d'istruzione e di aggiornamento indicati dal dipartimento cantonale competente, pena la rinuncia del grado.

Alla fine di ogni anno il Comandante presenterà alla Commissione della Polizia del fuoco un rapporto sull'attività svolta durante l'anno, sulla situazione del CPVO dal punto di vista tecnico e organizzativo con le relative proposte da realizzare.

5) COMANDO

Art. 7 Il comando è formato dal Comandante, dal Vice Comandante e dal Furiere.

6) FUNZIONI

6a) Il Comandante

Art. 8 Al Comandante incombe il compito dell'amministrazione generale del CPVO, dell'istruzione dei quadri e dei militi, della coordinazione e distribuzione dei servizi, dei picchetti e della direzione tecnica e tattica nelle operazioni di spegnimento o intervento. I sottoufficiali coadiuvano il comandante nel disbrigo delle sue funzioni e nell'istruzione.

Il Comandante è responsabile dell'amministrazione, della gestione e della contabilità del CPVO. Con l'approvazione del capo dicastero del Comune gli compete pure la decisione per l'acquisto di materiale fino a un importo complessivo annuo di Fr. 1000.-

Le spese con importo superiore a Fr. 1000.- con preavviso del capo dicastero, sono decise dal Municipio del Comune.

Art. 9 Il Comando del CPVO presenta annualmente al Municipio del Comune:
- Il Consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- Il Preventivo entro il 30 settembre, unitamente al rapporto d'attività
Il Municipio del Comune provvede alla revisione dei conti

6b) Il Vice Comandante

Art. 10 Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza o d'impedimento e coadiuva il Comandante nel disbrigo delle sue funzioni.

6c) Il Furiere

Art. 11 Il Furiere tiene a giorno la contabilità del CPVO, redige i rapporti d'intervento, la lista di partecipazione agli interventi e ai servizi e disbriga la corrispondenza.

Art. 12 Il Furiere è responsabile del disbrigo delle pratiche relative alle registrazioni dei militi e dell'aggiornamento dei relativi libretti di servizio

Art. 13 Il Furiere organizza la sussistenza durante gli interventi.

6d) Il Sergente

Art. 14 Il Sergente con funzione magazziniere è responsabile del materiale, dei veicoli e del deposito.

6e) Altre Funzioni

Art. 15 Il capo intervento è di regola il Comandante. In sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Comandante e dal sottoufficiale più alto di grado. Il capo intervento è l'unica persona a cui spetta la decisione di richiesta d'intervento per servizi speciali.

Art. 16 Il coordinamento dei trasporti è a carico del Sergente con funzione di magazziniere.

Art. 17 I rifornimenti ed i collegamenti durante gli interventi soggiacciono alla responsabilità del Furiere.

Art. 18 I sottoufficiali coadiuvano il Comandante nel disbrigo delle sue funzioni e nell'istruzione dei militi del CPVO.

7) AMMISSIONI E APPARTENENZA

Art. 19 La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del Municipio del Comune su proposta del Comandante e sono subordinate alla ratifica governativa.

Art. 20 Possono far parte del Corpo pompieri uomini e donne di età tra i 18 e 60 anni, dichiarate idonee dal medico Cantonale.

Il Comandante può inoltre ordinare in ogni tempo una visita di controllo indipendentemente dall'età del milite.

8) DIMISSIONI

Art. 21 Le dimissioni devono essere motivate per iscritto ed inoltrate al Municipio del Comune per il tramite del Comandante. Chi è assente per un periodo superiore a 6 mesi è ritenuto dimissionario. Sono riservati i casi speciali (servizio militare, perfezionamento professionali, studi, ecc.), da decidere dal Municipio del Comune su preavviso del Comandante.

E' pure ritenuto dimissionario chi, nonostante le regolari convocazioni e chiamate, non presta alcun servizio durante un periodo di 6 mesi.
Tutti i membri del Corpo pompieri sono in ogni caso ritenuti dimissionari al termine dell'anno in cui compiono i 60 anni di età.

Le dimissioni, come pure le destituzioni, devono essere segnalate all'Ufficio della difesa contro gli incendi.

I militi dimissionari o destituiti devono restituire tutto il materiale e gli effetti ricevuti.

Eventuale materiale non restituito potrà essere fatturato al milite dimissionario o destituito.

9) MATERIALI E VEICOLI

Art. 22 Il Comune mette a disposizione del CPVO le autorimesse per i veicoli, i magazzini, i locali e l'arredamento per la custodia, la manutenzione ed il controllo del materiale, i locali e l'arredamento per gli spogliatoi, i servizi e tutte le infrastrutture ed i sedimi necessari per l'istruzione e la prova dell'attrezzatura.

Art. 23 Il Comune e lo Stato del Cantone Ticino sono proprietari del materiale e degli attrezzi da essi forniti.
Il materiale e gli automezzi devono sempre essere in prontezza d'intervento.
La relativa manutenzione è curata dal/i responsabile/i designato/i dal Comandante.

Art. 24 I militi sono responsabili della buona custodia dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento in loro possesso. Il Comandante stabilirà, annualmente, un controllo generale dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento.

Effetti mancanti, resi inservibili o danneggiati per incuria o negligenza saranno sostituiti a spese dei militi.

L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.

Art. 25 Senza autorizzazione del Comandante non è permesso asportare dal deposito alcun materiale pompieristico, ad eccezione che lo stesso debba essere utilizzato immediatamente per soccorsi contemplati dal presente regolamento.
Lo stesso criterio è applicabile all'uso degli automezzi.
A cura del Comandante sarà tenuto aggiornato un inventario del materiale del Corpo pompieri.

10) ISTRUZIONE

- Art. 26 Ogni anno devono essere tenute, sotto la direzione del Comandante e secondo le direttive dell'Ufficio della difesa contro gli incendi per il tramite della FCTCP, le esercitazioni teoriche e pratiche necessarie a mantenere efficiente il CPVO. Di regola le esercitazioni sono precedute da un corso quadri di preparazione.
- Art. 27 Oltre alle esercitazioni periodiche il Comandante può ordinare, curandone il programma, dei corsi di perfezionamento e di formazione per gli specialisti ed i quadri del CPVO o per la formazione di istruttori.
- Art. 28 La partecipazione alle esercitazioni, ai corsi specialistici supplementari ed a tutti i servizi comandati è obbligatoria per tutti i militi del CPVO.
- Art. 29 Il programma annuale delle esercitazioni è allestito dal Comandante, con l'aiuto dei quadri, e deve essere trasmesso al Dipartimento cantonale competente e alla FCTPC.
- Art. 30 I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti ed alle prescrizioni della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP) e delle istanze cantonali e federali preposte.

11) RETRIBUZIONI

- Art. 31 Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi per incendi, allagamenti, inquinamenti, catastrofi, come pure per la partecipazione a corsi cantonali e federali d'istruzione sono a carico del Dipartimento competente, in conformità alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.
- Art. 32 Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento del CPVO o di chi ne trae vantaggio.
- Art. 33 Per l'istruzione, le esercitazioni periodiche, per i corsi di perfezionamento e di formazione, i membri del corpo pompieri hanno diritto alle seguenti indennità lorde:

1. Gratifiche annue

Comandante	Fr. 1'500.-
Vice Comandante	Fr. 1'000.-
Furiere	Fr. 800.-
Sergente	Fr. 300.-
Caporale	Fr. 250.-
Appuntato, App. capo	Fr. 200.-

Militi	Fr. 200.-
2. Indennità per manovre	
Comandante grado Ten.	Fr. 40.- all'ora
Vice comandante grado Aiut.	Fr. 35.- all'ora
Furiere	Fr. 35.- all'ora
Sergente	Fr. 32.- all'ora
Caporale	Fr. 31.- all'ora
Appuntato	Fr. 29.- all'ora
Pompieri	Fr. 28.- all'ora

Ai militi impiegati e stipendiati dal comune non saranno retribuite le seguenti indennità se le manovre saranno effettuate durante il loro normale tempo di lavoro settimanale.

3. Le indennità per lavori straordinari (es: funerali, manifestazioni, ecc..), fuori dal tempo di manovra sono retribuite indipendentemente dal grado d'incorporazione. Alle seguenti tariffe orarie:

- 25.- Fr./ora, tariffa diurna [06.00-20.00]
- 35.- Fr./ora, tariffa notturna [20.00-06.00]

Le retribuzioni di cui al capoverso precedente saranno adeguate in funzione degli aggiornamenti del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

12) PENALITÀ E MISURE DISCIPLINARI

Art. 34 In caso di mancata partecipazione dei militi del CPVO a qualsiasi servizio comandato, non giustificata da ragioni serie (valutate dal Comandante), vengono imposte le seguenti penalità:

a) esercitazioni Fr. 50.-

Art. 35 L'inosservanza dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, a seconda della loro gravità l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale:

a) ammonimento scritto;

b) multa fino ad un massimo di Fr. 500.-;

c) sospensione dal servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di un anno;

d) destituzione.

L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale dovrà essere data al milite la possibilità di giustificarsi.

I provvedimenti sono applicabili dal Municipio, su proposta del Comandante, e contro di essi è data facoltà di ricorso secondo le disposizioni di legge.

Tutte le decisioni disciplinari devono essere motivate e comunicate per iscritto all'interessato ed all'autorità comunale.

La sospensione e la destituzione devono pure essere comunicate all'Ufficio della difesa contro gli incendi.

13) ONORIFICENZE

Art. 36 Alla fine di ogni anno il comandante propone al Municipio le onorificenze da assegnare ai militi nel seguente modo e nella seguente misura:

- 20 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 30 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 40 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza.

L'onorificenza è attribuita dalla Federazione cantonale ticinese dei Corpi Pompieri.

14) ASSICURAZIONI

Art. 37 Tutti i componenti del Corpo pompieri sono assicurati contro gli infortuni e le malattie contratti durante il servizio da parte del Dipartimento cantonale competente in forma sussidiaria.

La copertura assicurativa si estende anche alla protezione e assistenza giuridica per gli autisti, alla responsabilità civile per il CPVO e per i veicoli. Resta riservato al Dipartimento cantonale competente ogni diritto di regresso in caso di colpa grave. I relativi premi sono a carico dello Stato.

15) DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996, del Regolamento di applicazione del 7 aprile 1998, nonché ogni altra disposizione applicabile in materia.

Art. 39 Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 18.6.2017 con l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica dell'Autorità cantonale.

Così risolto dal Consiglio Comunale in data 16.12.2016.

Approvato dall'Autorità cantonale il 4.5.2017.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Cristiano Terribilini



La Segretaria:
Leila Mordasini

